

COMUNE DI NAPOLI

DISCIPLINARE

per l'affidamento degli incarichi e per la remunerazione del personale tecnico ed amministrativo occorrente per l'esercizio e la manutenzione degli impianti ascensoristici a servizio pubblico di proprietà del Comune di Napoli.

(Testo integrato delle modifiche apportate dal Consiglio comunale nella seduta del 10/07/97)

Premessa Descrizione

Art. 1 Scelta del personale

Art. 2 Responsabile dell'esercizio

Art. 3 Affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Esercizio

Art. 4 Titolo di studio richiesto

Art. 5 Affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Esercizio

Art. 6 Poteri e compiti attribuiti al Responsabile dell'Esercizio

Art. 7 Rappresentatività del Responsabile dell'Esercizio

Art. 8 Nulla osta per la realizzazione e gestione di nuovi impianti

Art. 9 Obblighi e le responsabilità del Comune quale Esercente

Art. 10 Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

Art. 11 Indennità corrisposta al Responsabile dell'Esercizio

Art. 12 Indennità corrisposta all'assistente tecnico

Art. 13 Compenso corrisposto al professionista

Art. 14 Operatori e compensi previsti nei casi di esercizio di nuovi impianti

Art. 15 Ulteriori compensi

Art. 16 Ammontare dell'indennità per numero impianti superiori a 4

Premesso che:

A) attualmente il Comune di Napoli è proprietario di n. 2 impianti ascensoristici adibiti a trasporto pubblico ed esattamente:

- AS01 "Ponte di Chiaia" via Chiaia (25) - via Nicotera (41)

-SA02 " Ponte della Sanità " via della Sanità (47) - Corso A. di Savoia (71)

che d'ora in poi verranno più brevemente definiti "impianti";

B) il Comune di Napoli gestisce direttamente gli impianti assegnandone il compito al Dipartimento Assetto del Territorio - Servizio Impianti Tecnologici che curerà altresì la manutenzione degli impianti elevatori di proprietà del Comune di Napoli ed installati al servizio di edifici, sede di preminenti attività comunali con notevole affluenza di pubblico.

Il presente disciplinare regola l'affidamento degli incarichi e la remunerazione del personale tecnico ed amministrativo occorrente per l'esercizio e la manutenzione degli impianti.

Art. 1

Il personale tecnico, amministrativo, di sorveglianza, di manovra ecc., necessario per il corretto esercizio degli impianti, verrà scelto e destinato alle specifiche mansioni dal Dirigente del D.A.T. - Servizio I.TE., in funzione delle necessità degli impianti, delle capacità e caratteristiche del personale, fatto salvo quanto specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

Art. 2

Al governo degli impianti deve essere preposto un Responsabile dell'Esercizio, in possesso della specifica abilitazione prevista dal D.M. n. 1533 del 05.06.85, rilasciata dal Ministero dei Trasporti, M.C.T.C.-U.S.T.I.F.di Napoli.

Art. 3

L'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'Esercizio è subordinato all'assenso della Regione Campania previa nulla osta ai fini della sicurezza da parte della M.C.T.C. - USTIF di Napoli.

Art. 4

Ove il Responsabile di Esercizio non sia in possesso di laurea in Ingegneria o titolo professionale ad indirizzo tecnico, il Dirigente del D.V.I. dovrà affiancargli un assistente tecnico provvisto del richiesto titolo di studio ed avente sufficiente esperienza in materia di trasporti a fune.

Art. 5

L'incarico di Responsabile dell'Esercizio verrà affidato primariamente ad un dipendente dell'Amministrazione comunale in possesso dei requisiti richiesti che, comunque, dovrà espletarlo in uno ai normali compiti di istituto; qualora ciò non fosse possibile l'incarico stesso potrà essere affidato per un tempo limitato a professionisti esterni specificatamente abilitati ed autorizzati.

Art. 6

In ogni caso al Responsabile di Esercizio coadiuvato da un istruttore amministrativo al fine di garantire la corretta gestione dei connessi servizi amministrativi, saranno attribuiti i poteri ed i compiti per l'effettivo governo del servizio, ivi compresa la gestione del personale da adibire a

servizio degli impianti (controllo presenze, turnazioni, etc.). A tal uopo provvederà anche agli adempimenti necessari per il reclutamento del personale idoneo a rivestire la qualifica di ascensorista, predisponendo quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7

A norma dell'art. 91 del D.P.R. 11/7/80 n. 753, relativamente all'esercizio degli impianti di cui trattasi, il Responsabile dell'Esercizio rappresenta l'Amministrazione presso gli Organi di vigilanza dello Stato, della Regione e degli Enti locali territoriali e risponde dell'efficienza del servizio ai fini della sicurezza e della regolarità.

Art. 8

Qualora l'Amministrazione comunale dovesse realizzare nuovi impianti a servizio pubblico, il Responsabile dell'Esercizio, congiuntamente ai Funzionari del Servizio I.TE., curerà tutti gli adempimenti necessari per l'inoltro dei progetti e per l'iter tecnico-amministrativo presso l'M.C.T.C. - USTIF e l'Assessorato Trasporti della Regione Campania, al fine di ottenere i nulla osta per la loro realizzazione e gestione in condizioni di sicurezza e regolarità.

Art. 9

Gli obblighi e le responsabilità del Comune quale Esercente, le mansioni e le responsabilità del Responsabile dell'Esercizio e degli altri addetti agli impianti, sono esplicitate nell'allegato Regolamento Generale che si intende parte integrante del presente disciplinare.

Art. 10

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti può anche essere affidata ad Imprese esterne specializzate a seguito di pubblica gara.

Art. 11

Al Responsabile dell'Esercizio, scelto all'interno dell'Amministrazione, verrà corrisposta un'indennità complessiva, che serva a compensare le ulteriori mansioni non rientranti nei compiti istituzionali, in relazione ai due impianti comunali in esercizio, pari al 20% dello stipendio contrattuale lordo qualora lo stesso sia in possesso del Diploma di Laurea in Ingegneria o titolo equipollente.

Qualora si renda necessaria la nomina di un Assistente tecnico, detta indennità è ridotta al 10%.

Art. 12

All'eventuale Assistente tecnico, scelto all'interno dell'Amministrazione, verrà corrisposta una indennità pari al 10% dello stipendio contrattuale lordo. Gli Agenti, qualora si rendesse necessario per il buon andamento del servizio, potranno accedere a tutti i sistemi incentivanti e beneficiare delle altre indennità previste dal contratto collettivo di lavoro.

Art. 13

Qualora l'incarico venisse affidato ad un Professionista esterno, al medesimo sarà corrisposto un compenso sulla scorta di quanto già attuato in passato.

Art. 14

Qualora, successivamente all'approvazione del presente disciplinare, l'Amministrazione si trovasse nelle condizioni di dover provvedere all'esercizio di ulteriori nuovi impianti elevatori a servizio pubblico, dovrà conseguenzialmente incrementare il numero degli Agenti, attualmente pari a 30 unità, da adibire alle manovre sugli impianti, con l'attribuzione dello specifico profilo professionale "ascensorista" IV livello. Il compenso del Responsabile dell'Esercizio dovrà essere adeguato in funzione dell'aumento del numero e del tipo di impianti (ascensori e scale mobili) che lo stesso dovrà gestire, come specificato nel successivo art. 15.

Art. 15

Nell'eventualità di un incremento del numero degli impianti in esercizio pubblico, al Tecnico incaricato quale Responsabile dell'Esercizio, se dipendente dall'Amministrazione, sarà corrisposta un'ulteriore indennità pari al 10% dello stipendio contrattuale lordo per ogni impianto di ascensore o complesso di scale mobili, fino ad un massimo di quattro (compresi i due impianti esistenti), assegnando però alle scale mobili un coefficiente 0,5, così come previsto nel D.M. 1533 del 5.6.85.

Art. 16

Per un numero di impianti superiore a 4, l'ammontare dell'indennità percentuale complessiva, con l'applicazione dei coefficienti riduttivi, sarà così determinata:

per n° di impianti da 5 a 10 50%

per n° di impianti da 10 a 20 60%

per n° di impianti 20 70%

IL DIRIGENTE

(Ing. C. BUONO)